



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambiente

U.prot DVA-2014-0034571 del 24/10/2014

Pratica N:

Rif. Mittente:

Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive

via Vitaliano Brancati, 48

00144 Roma

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e.p.c.

ARPA Puglia - Direzione Tecnica

trasmessa via PEC

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dap.ta.arpapuglia.@pec.rupar.puglia.it

**OGGETTO: Raffineria ENI S.p.A. di Taranto - Autorizzazione Integrata
Ambientale DVA/DEC/2010/273 del 24/05/2010 - Adempimento
prescrizioni - Nota ARPA Puglia prot. n. 51057-32 del 23/09/2014 -
ID 42.**

Con riferimento alla nota prot. n. 351057-32 del 23/09/2014 trasmessa da ARPA Puglia in merito alle prescrizioni relative al monitoraggio delle ricadute delle emissioni in atmosfera, e come già richiesto da questa Direzione con prot. n. DVA/2014/21505 del 30/06/2014, si ribadisce la necessità che codesta Autorità di controllo verifichi quanto ivi segnalato e se si rendano necessarie azioni ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

Ai fini di quanto sopra sollecitato, si allega alla presente la nota prot. RAFTA/DIR/LA/157 del 31/07/2014, indirizzata anche a codesto Istituto, con cui ENI S.p.A. ha trasmesso ad ARPA Puglia "L'Accordo per l'utilizzazione e la gestione dei n. 21 analizzatori installati da ENI presso la rete ARPA", per la successiva sottoscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)

All.: c.s.

IL DIRIGENTE: dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MAIL DVA-4RI-AIA-00
Funzionario responsabile: Ing. Antonio Domenico Milillo tel. 06 57225924
DVA-4RI-AIA-11_2014-0028.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGS@vanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2014 – 0025622 del 01/08/2014



Sede legale
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Tel. +39 06 59821
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/LA/157
Taranto 31/07/2014

Spett.le **ARPA Puglia - Direzione Scientifica**
Corso Trieste, 27 - 70126 Bari (BA)
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto - c/o Ospedale Testa
Contrada Rondinella - 74100 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e p.c. **ISPRA**
Via V. Brancati, 48 - 00185 ROMA
c.a. Ing. Alfredo Pini
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00144 ROMA
aia@pec.minambiente.it

PREFETTURA DI TARANTO
Via Anfiteatro, 4 - 74123 TARANTO
protocollo.prefta@pec.interno.it

PROVINCIA DI TARANTO
Settore Ecologia e Ambiente
Via Lago di Bolsena, 2 - 74100 TARANTO
provincia.taranto@legalmail.it

COMUNE DI TARANTO
P.zza Castello, 1 - 74100 TARANTO
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto
Via Marche s.n.c. - 74100 TARANTO
prot.procura.taranto@giustiziacert.it



**ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI N. 21 ANALIZZATORI
INSTALLATI DA ENI PRESSO LA RETE ARPA (di seguito l' "Accordo")**

Tra

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (nel seguito denominata "ARPA"), con sede in Bari, Viale Trieste 27 e Partita IVA 05830420724 qui rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giorgio Assennato

e

ENI, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, capitale sociale interamente versato €4.005.358.876,00, C.F. 00484960588 e P. IVA 00905811006 in persona del Direttore della Raffineria di Taranto Ing. Luca Amoruso (nel seguito denominata "eni")
(di seguito, indicate, congiuntamente, le "Parti", ovvero, disgiuntamente la "Parte")

PREMESSO CHE

- a) il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito "AIA") per l'esercizio della Raffineria eni di Taranto, emanato in data 24/05/2010, nel capitolo 7 "**PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**" - paragrafo denominato "*Monitoraggi ambientali* ", prescrive l'obbligo in capo al Gestore di "*[omissis] implementare, secondo la tempistica e le modalità da concordare con Arpa Puglia, nel Piano di monitoraggio e controllo, un programma di monitoraggio delle ricadute delle emissioni in atmosfera al fine di conseguire i seguenti obiettivi:*
1. *integrazione rete civile ARPA e rete industriale ENI;*
 2. *ridefinizione della rete ENI con strumentazione adeguata alle emissioni industriali;*
 3. *ampliamento strumentale della rete ARPA, da collegare alla nuova rete ENI per la gestione degli eventi di inquinamento" ;*
 4. *gestione della rete ENI da parte di ARPA;*
 5. *realizzazione di una stazione specifica per le sostanze odorigene da posizionare presso il pontile ENI";*
- b) eni in ottemperanza alla prescrizione di cui alla precedente premessa ed in particolare al punto 3 che dispone "*l'ampliamento strumentale della rete ARPA, da collegare alla nuova rete ENI per la gestione degli eventi di inquinamento*":
- con verbale sottoscritto in data 13 maggio 2013, allegato al presente Accordo, (allegato

- n.1) eni ha consegnato, presso i locali indicati da ARPA, n. 21 Analizzatori di sostanze inquinanti (di seguito "Analizzatori");
- che i suddetti Analizzatori sono stati installati da eni presso le centraline della rete di monitoraggio dell'aria di proprietà di ARPA (di seguito "Centraline rete civile ARPA") ubicate all'esterno dei confini della Raffineria di Taranto;
- c) in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4 della premessa a) che dispone "*la gestione della rete ENI da parte di ARPA*", in data 10/09/2010, ARPA ed eni hanno stipulato una convenzione (di seguito "Convenzione") per l'utilizzazione e la gestione delle centraline per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, posizionate all'interno della Raffineria di Taranto (di seguito "Centraline eni"), che prevede una serie di reciproche obbligazioni delle Parti in riferimento alla gestione delle suddette Centraline eni;
- d) la Convenzione non prevede nulla in ordine alle obbligazioni delle Parti, per quanto riguarda gli Analizzatori forniti da eni ed installati nelle Centraline rete civile ARPA, né l'AIA contiene alcuna espressa previsione in relazione alla manutenzione degli stessi;
- e) eni, a fronte di puntuale richiesta da parte di ARPA, e per garantire l'acquisizione dei dati relativi alla qualità dell'aria, si è resa disponibile ad effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Analizzatori con le stesse modalità operative e tecniche già poste in essere per la strumentazione delle Centraline della rete civile ARPA;
- f) con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare modalità e responsabilità di gestione e manutenzione degli Analizzatori.

Tutto ciò premesso, le Parti al fine di regolare le rispettive obbligazioni in relazione all'utilizzazione ed alla gestione degli Analizzatori forniti da eni ed installati all'interno delle Centraline della rete civile ARPA,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse e allegati

Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 eni affida ad ARPA, che accetta, gli Analizzatori elencati nel verbale di consegna del 13/5/2013 di cui all'allegato n. 1 del presente Accordo, già installati da eni presso le Centraline della rete civile ARPA in accordo con quanto riportato al punto 3 della premessa a) riguardante "*l'ampliamento strumentale della rete ARPA*" affinché ARPA medesima li utilizzi nell'ambito delle proprie attività di gestione delle

Centraline della rete civile ARPA (di seguito l' "Uso").

Articolo 3 - Obbligazioni e diritti di eni

3.1 eni si obbliga a:

3.1.1 farsi carico, per tutta la durata dell'Accordo, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli Analizzatori affidando, a una ditta specializzata del settore le suddette attività. Queste ultime saranno affidate da eni a ditta specializzata a seguito di idonea procedura finalizzata all'individuazione del contraente come previsto dalle procedure societarie;

3.1.2 assicurare che la ditta individuata come riportato al precedente articolo 3.3.3, rispetti le procedure di manutenzione e di intervento già adottate per le Centraline della rete civile ARPA.

3.2 eni avrà diritto a:

a) effettuare in qualsiasi momento, e su semplice richiesta, le necessarie verifiche, relative alla corretta utilizzazione degli Analizzatori da parte di ARPA, nonché allo stato di conservazione degli stessi;

b) richiedere la restituzione degli Analizzatori alla scadenza dell'Accordo, con rinuncia esplicita alla loro restituzione immediata prima del termine dello stesso.

c) visionare, in qualsiasi momento e chiedere copia dei dati di qualità dell'aria rilevati dalle Centraline della rete civile ARPA e di ricevere i report mensili contenenti i relativi risultati.

Articolo 4 - Obbligazioni di ARPA

4.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ARPA si impegna a:

- provvedere alla gestione degli Analizzatori;
- custodire e conservare gli Analizzatori con la diligenza, prudenza e perizia tenute da un soggetto dotato delle specifiche competenze professionali;
- non servirsene che per l'uso determinato dal presente Accordo;
- non apportare modifiche, addizioni o migliorie agli Analizzatori che pregiudichino la destinazione d'uso ad essi propria, senza il preventivo consenso scritto di eni. In ogni caso non sarà riconosciuto ad ARPA alcun rimborso o indennizzo a qualsivoglia titolo per dette modifiche, addizioni o migliorie;
- comunicare tempestivamente qualsiasi difetto, ovvero fabbisogno manutentivo, eventualmente riscontrati nell'utilizzo degli Analizzatori, a eni, ai riferimenti di cui all'art.3, per coordinarsi con quest'ultima al fine di consentire l'esecuzione degli interventi opportuni;
- informare i terzi in merito alla proprietà degli Analizzatori da parte di eni, comunicando immediatamente a quest'ultima eventuali pretese avanzate con riferimento ad essi;
- non concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento degli Analizzatori, neanche a titolo precario, senza preventiva autorizzazione scritta di eni;

- non cedere ad alcun titolo a terzi i diritti, anche parziali, derivanti dall'Accordo;
- stipulare idonea copertura assicurativa per danni a cose e/o persone che potranno derivare dall'Uso, di cui rimane esclusivamente responsabile;
- assicurare ad eni l'accesso presso i terreni interessati dalla presenza delle Centraline della rete civile ARPA al fine di consentire alla ditta dalla stessa incaricata, l'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- tenere manlevata ed indenne eni da qualsiasi danno o pregiudizio a persone o cose che dovesse derivare dall'Uso o a causa di un inadempimento a quanto previsto nel presente Accordo;

4.2 ARPA si impegna a restituire ad eni, alla scadenza del'Accordo, gli Analizzatori ricevuti nelle condizioni esistenti al momento della consegna fatto salvo il normale deterioramento per l'uso. Al momento della restituzione degli Analizzatori verrà sottoscritto dalle Parti un "Verbale di riconsegna" nel quale si darà reciprocamente atto della corrispondenza dei beni restituiti con quelli ricevuti.

Nessun corrispettivo economico dovrà essere versato da eni ad ARPA per l'attività di gestione dei citati Analizzatori.

Articolo 5 - Sicurezza

5.1 ARPA ed eni si impegnano a far rispettare, ognuna per le proprie competenze e come previsto per legge, alle persone che avranno accesso alle Centraline della rete civile ARPA ed in relazione alle attività di rispettiva competenza ai sensi del presente Accordo, l'osservanza della normativa antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

Articolo 6 – Responsabilità delle Parti

6.1 eni ha consegnato gli Analizzatori oggetto del presente Accordo ad ARPA in data 13/5/2013 e ha già installato gli stessi presso le Centraline della rete civile ARPA.

6.2 A partire dalla data di consegna, ARPA dichiara:

- a) di aver preso visione degli Analizzatori e di averne constatato lo stato di conservazione e manutenzione e l'idoneità all'Uso;
- b) di accettare gli Analizzatori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della consegna, assumendosi la responsabilità di utilizzarli, a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo o installazione o collaudo, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.1 e, in ogni caso, in ottemperanza alle condizioni dell'Accordo.

6.3 ARPA resta l'unica responsabile della rilevazione e dell'elaborazione dei dati oggetto del monitoraggio da parte delle Centraline della rete civile ARPA.

6.4 La sostituzione o riparazione di tutte le parti o accessori degli Analizzatori fornite da eni ed installate all'interno delle Centraline della rete civile ARPA, che durante il periodo di validità del presente Accordo, dovessero danneggiarsi o presentare difetti di funzionamento o guasti per cause proprie non collegabili al servizio di gestione delle Centraline ARPA, sono a carico di eni in qualità di spese straordinarie; ARPA si impegna a comunicare tempestivamente ad eni ogni situazione di danneggiamento, difetto di funzionamento o guasto degli Analizzatori, che ne richiedano la sostituzione in tutto o in parte.

Articolo 7 – Durata dell'Accordo

7.1 L'Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata fino al 10/09/2015.

Articolo 8 – Modifiche e comunicazioni

8.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere concordate fra le Parti e dovranno risultare da atto scritto.

8.2 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno scambiate fra le Parti a mezzo telefax, lettera raccomandata AR o posta certificata.

8.3. Le comunicazioni dirette all'eni S.p.A. Raffineria di Taranto dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore della Raffineria stessa. Le comunicazioni dirette all'ARPA Puglia dovranno essere inviate all'attenzione del Direttore del Centro Regionale Aria di ARPA.

Articolo 9 - Foro competente

9.1 Ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti senza esito i tentativi di composizione stragiudiziale che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Taranto.

Articolo 10 - Rinvio a norme di legge

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni previste per legge.

Articolo 10 - Registrazione

12.1 Il presente accordo è soggetto all'imposta di registro in misura fissa. Tale imposta resterà a carico di eni.

Articolo 11 – Risoluzione dell'Accordo

Eni potrà risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. - con conseguente restituzione anticipata degli

Analizzatori e risarcimento da parte di ARPA dei danni eventualmente subiti da eni - previo preavviso di 7 giorni e mediante comunicazione scritta da inviarsi ad ARPA stessa a mezzo raccomandata A.R., anticipata via fax, nella quale dichiararsi di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, esclusivamente nel caso in cui ARPA utilizzi i predetti Analizzatori per scopi diversi da quello indicato nell'Accordo o consenta a terzi di utilizzarli senza il preventivo consenso scritto di eni.

Articolo 12 - Varie

Le Parti si danno reciprocamente atto l'Accordo è stato dalle stesse liberamente negoziato in ogni suo patto e clausola, con ciò escludendosi l'applicazione degli articoli 1341 e 1342 c. c..

L'Accordo - redatto in n. 2 (due) esemplari, ognuno dei quali può considerarsi un originale, uno per eni ed uno per ARPA - sostituisce ogni altra pattuizione in ordine a quanto in esso contenuto e prevale comunque su ogni altra intesa con esso incompatibile.